

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 392

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di regolamento recante: «Nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni»

(Parere ai sensi dell'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 5 luglio 2004)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'art. 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422 aveva previsto l'emanazione di un regolamento per la definizione di un piano di interventi e di incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale, prevedendo, a tale scopo, l'utilizzazione di una quota del canone di abbonamento alla radiotelevisione, tra quelle di spettanza delle amministrazioni pubbliche.

La relativa copertura finanziaria fu però reperita solo con la legge 23 dicembre 1998, n. 448 (legge finanziaria 1999), che quantificò il relativo onere in 24 miliardi di lire per gli anni 1999 e 2000 e in 33 miliardi di lire per l'anno 2001.

Lo stanziamento introdotto dall'articolo 45, comma 3, della legge 448/98 fu negli anni a seguire costantemente incrementato, dapprima dall'articolo 27, comma 10, della legge n. 488/99 (legge finanziaria 2000) e, successivamente, dalle leggi finanziarie relative agli anni 2001, 2002, 2003 e 2004. Per l'anno 2004 è stato stanziato un fondo di 104.349.466 euro, di cui il 10 per cento è riservato alle emittenti radiofoniche private. Per queste ultime, le modalità di erogazione dei contributi sono stabilite dal decreto ministeriale 1° ottobre 2002, n. 225.

L'articolo 45, comma 3, della predetta legge 23 dicembre 1998, n. 448 aveva anche previsto, ai fini dell'erogazione dei benefici alle emittenti televisive locali, l'adozione di un apposito regolamento da adottarsi a cura del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

Il predetto regolamento fu adottato con decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378.

Successivamente alla sua entrata in vigore sono state emanate norme legislative che hanno in parte modificato la disciplina generale in materia radiotelevisiva, tra cui, in particolare, il decreto-legge 20 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66.

Lo stesso regolamento, inoltre, è stato direttamente modificato, in alcune sue parti, dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che

all'art. 145, comma 18, ha introdotto nuovi termini e condizioni relativi al procedimento di erogazione dei contributi.

Si ravvisa, pertanto, la necessità di una revisione del decreto n. 378 del 1999, per adeguarlo alla nuova normativa.

Si ritiene, inoltre, opportuno rivedere, in misura ragionevole, i criteri di distribuzione dei contributi ai fini di determinare una più ampia platea di emittenti beneficiarie, anche in considerazione del progressivo incremento delle risorse destinate alle emittenti locali.

Va, infatti, tenuto presente che le televisioni locali costituiscono una componente significativa del sistema radiotelevisivo e la loro adeguata presenza può offrire un contributo essenziale al pluralismo dell'informazione e delle culture. Il criterio contenuto nell'attuale regolamento, diretto esclusivamente a valorizzare le imprese che abbiano realizzato un maggiore fatturato, pur se compatibile con le finalità individuate dalla norma primaria, è apparso meritevole di una più ragionevole ponderazione al fine di meglio garantire la finalità del finanziamento pubblico, di contribuire al pluralismo dell'informazione.

Infine, occorre porre rimedio ad alcune incongruenze e disomogeneità del decreto, riscontrate nella fase di applicazione, nonché introdurre norme più severe in merito ai controlli da parte dei Comitati regionali delle comunicazioni dei requisiti occorrenti per accedere ai benefici di cui trattasi.

L'opportunità di una revisione del regolamento è stata anche segnalata dal Consiglio nazionale degli utenti che ha richiesto una maggior attenzione ai criteri di erogazione dei contributi, affinché si tenga conto in modo equilibrato della ripartizione delle risorse tra le emittenti ed, inoltre, del rispetto degli oneri di programmazione previsti dalla normativa vigente per essere ammesse a concorrere.

Al fine di consentire al nuovo regolamento di esplicitare i suoi effetti già dall'anno in corso, il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 335, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, ha differito l'emanazione del bando di concorso relativo al corrente esercizio finanziario dal 31 gennaio 2004 al 31 maggio 2004.

E' stato pertanto predisposto l'unito schema di decreto che sostituisce ed abroga il decreto 21 settembre 1999, n. 387, per la cui redazione si è tenuto conto, oltre che delle osservazioni pervenute dal Consiglio nazionale degli utenti, anche di quelle formulate dalle associazioni di categoria delle emittenti e dal Consiglio di Stato.

Si illustra, brevemente, il testo del nuovo regolamento con particolare riguardo alle modifiche introdotte.

L'**articolo 1**, al comma 2, prevede che possono beneficiare delle misure di sostegno sia le emittenti titolari di concessione sia quelle titolari di autorizzazione rilasciate ai sensi della legge n. 66 del 2001. La medesima legge, infatti, ha previsto che le emittenti non concessionarie, ma autorizzate all'esercizio degli impianti fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale, proseguano nell'attività radiotelevisiva *"con i diritti e gli obblighi dei concessionari"*.

Allo stesso comma si prevede, per una maggior speditezza del procedimento ed in analogia al decreto 1° ottobre 2002, n. 225 che disciplina le modalità di attribuzione dei contributi alle emittenti radiofoniche, che il provvedimento di ammissione alle provvidenze di cui al decreto-legge n. 323/93, convertito dalla legge n. 433 del 1993 per le emittenti che trasmettono informazione – che costituisce il presupposto per l'ammissione ai contributi disciplinati dal presente regolamento – possa essere sostituito dal parere favorevole all'ammissione espresso dalla commissione per le provvidenze alle imprese di radiodiffusione televisiva di cui al d.P.R. n. 680 del 1996. Infatti, il provvedimento formale di ammissione viene emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Informazione e Editoria, sempre con molto ritardo rispetto al parere favorevole all'ammissione espresso dall'apposita Commissione. Tale circostanza ha negli anni passati impedito di erogare alle emittenti il totale del contributo spettante nei tempi di conclusione del procedimento previsti dalla legge.

Il comma 3, anche accogliendo uno dei punti maggiormente sottolineati dal Consiglio nazionale degli utenti, introduce un nuovo requisito di ammissibilità della domanda, consistente nell'adesione dell'emittente richiedente al codice di autoregolamentazione in materia di televendite di beni e servizi relativi alla cartomanzia, all'astrologia, al gioco del lotto, sottoscritto dalle associazioni di categoria delle emittenti nel giugno 2002 e al codice Tv e minori, sottoscritto nel novembre 2002.

Il comma 5 introduce la definizione di "fatturato" allo scopo di rendere omogenea l'applicazione del regolamento in relazione a un dato che riveste particolare importanza ai fini della distribuzione dei contributi, in quanto interviene sia nella ripartizione dello stanziamento annuo tra le Regioni e le Province autonome, sia come singolo elemento di valutazione in graduatoria.

L'**articolo 2** tratta dei casi di esclusione dai contributi.

Si evidenzia, al riguardo, che l'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto n. 378 del 1999, che prevedeva l'esclusione dai contributi per le emittenti sanzionate ai sensi dell'art. 31 della legge n. 223 del 1990, fu abrogato dall'art. 145, comma 18, della legge n. 388/2000.

Nel presente schema di regolamento l'esclusione dai contributi a seguito di sanzioni viene reintrodotta alla luce delle norme di principio previste in

materia di tutela dei minori dalla legge 3 maggio 2004, n.112, limitatamente alle emittenti che hanno subito provvedimenti sanzionatori per violazioni dell'articolo 15, commi 10, 11 e 13, della legge 6 agosto 1990, n. 223, ma applicando un criterio di gradualità. Le predette violazioni riguardano le norme sulla tutela dei minori nel corso delle trasmissioni televisive e cioè: il divieto di trasmissioni in grado di nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, che contengano scene di violenza gratuita o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità; il divieto di trasmissione di film vietati ai minori di anni diciotto e di film vietati ai minori di anni 14, questi ultimi se trasmessi prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7,00.

Per quanto riguarda la normativa a tutela dei minori deve osservarsi che essa si ricollega alla protezione di valori fondamentali della persona costituzionalmente garantiti e prevalenti sul diritto di libera iniziativa economica. Pertanto, è apparso corretto, anche in funzione delle osservazioni pervenute al riguardo da parte del Consiglio nazionale degli utenti, prevedere l'esclusione dai contributi per le emittenti che nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda abbiano ricevuto più di una sanzione per la violazione dell'articolo 15, commi 11 e 13 e più di due sanzioni per la violazione del medesimo articolo 15, comma 10.

In recepimento dell'osservazione contenuta nel parere del Consiglio di Stato, poi, si prevede in via transitoria l'applicazione della disposizione solo a partire dai contributi per l'anno 2005.

L'articolo 2 prevede, altresì, che sono escluse dal contributo le emittenti che ai sensi dell'art.7, comma 5 della legge n.112/2004 si impegnano a trasmettere televendite per oltre l'80 % della propria programmazione, sempre in applicazione dell'articolo 7, comma 5 della legge n.112/2004.

L'articolo 3 integra il principio, già contenuto nel precedente regolamento, della separazione contabile delle attività televisive da quelle non televisive, qualora gestite da una stessa società. Si prevede il caso sia di presentazione – per la prima volta – della domanda intesa all'ottenimento dei contributi, nel qual caso l'emittente dovrà produrre l'impegno ad instaurare il regime di separazione, sia di presentazione della domanda per gli anni successivi, nel qual caso l'emittente avrà dovuto già instaurare la contabilità separata.

L'articolo 4 stabilisce gli elementi di valutazione finalizzati alla formazione delle graduatorie.

Rispetto al precedente regolamento è stata ampliata la casistica in cui si articola il personale dipendente, con l'inserimento di figure relative alle forme di lavoro più recenti come l'apprendistato, il part-time e l'orario ridotto modulato flessibile. Inoltre è prevista una casistica più precisa ed esaustiva

relativamente alla figura del giornalista che nello schema proposto viene articolata in professionista, pubblicitista e praticante.

Per ciascun elemento di valutazione – fatturato e dipendenti – è introdotto il principio che qualora l'emittenti presenti domanda per più bacini regionali o delle Province autonome, viene preso in esame ai fini dell'attribuzione dei punteggi la quota parte del fatturato e dei dipendenti riferibile a ciascuna Regione o Provincia autonoma. Tale criterio fa sì che ciascuna Regione o Provincia autonoma disponga di un autonomo punteggio correlato esclusivamente ai dati di quella Regione, senza influenze derivanti da dati economici di altre Regioni che nel passato hanno prodotto alterazioni del quadro globale derivante dalle graduatorie.

L'articolo 5 tratta del procedimento di assegnazione dei contributi.

Ferma restando la competenza dei Comitati regionali delle comunicazioni in merito all'accertamento dei requisiti e alla predisposizione delle graduatorie, si è voluto tuttavia uniformare il metodo di formazione delle graduatorie, onde non creare discriminazioni tra le varie Regioni. E', infatti, previsto che entro trenta giorni dalla rispettiva approvazione le graduatorie siano trasmesse al Ministero delle comunicazioni e rese pubbliche, a cura dei Corecom, con l'indicazione analitica dei punteggi attribuiti a ciascuna emittente.

Il comma 2 prevede il non inserimento in graduatoria di emittenti televisive che nella domanda per l'attribuzione dei contributi dichiarino di possedere un numero di dipendenti o soci lavoratori inferiore al numero minimo previsto dalla vigente normativa per il rilascio della concessione televisiva privata a carattere commerciale (quattro dipendenti o soci lavoratori).

Tale disposizione non si applica alle emittenti comunitarie, come definite dall'art.1, comma 1, lettera f) della deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.78 del 1998, per le quali la normativa non prevede il requisito di un numero minimo di lavoratori ai fini del rilascio della concessione.

Il comma 3, innovando rispetto al precedente regolamento, prevede che i contributi, per la parte spettante in graduatoria – cioè i quattro quinti – , siano erogati nei limiti del quaranta per cento dei graduati, arrotondato all'unità superiore, in misura proporzionale al valore ottenuto mediante ponderazione rispetto alla media dei punteggi di ciascun elemento di valutazione, secondo la formula indicata nella tabella allegata al regolamento.

Nel decreto n. 378 del 1999 è invece prevista l'erogazione del contributo nei confronti del trenta per cento dei graduati, in misura proporzionale al fatturato realizzato nel triennio precedente. L'estensione del contributo dal 30 al 40 per cento delle emittenti graduate risponde all'accennata esigenza di

allargare la base dei beneficiari in considerazione del progressivo aumento delle risorse dal 1999 ad oggi, pari al 9,7%.

Dalla simulazione degli effetti di un tale allargamento deriva che, applicando l'aliquota del 40%, si avrebbero 173 emittenti ammesse al contributo relativo ai 4/5, su un totale di 415 emittenti richiedenti. Attualmente, invece, solo 133 emittenti su 415 emittenti, usufruiscono dei 4/5 del contributo.

La previsione di erogare il contributo in proporzione al valore ponderato dei punteggi della graduatoria (relativi sia ai dipendenti che al fatturato) anziché in proporzione al solo fatturato realizzato nel triennio precedente, deriva, invece, dall'opportunità di attribuire maggiore peso al punteggio dei dipendenti rispetto a quello del fatturato, privilegiando così l'aspetto occupazionale rispetto a quello di mercato.

E', però, sembrato giusto, al fine di non penalizzare le emittenti che realizzando grandi fatturati maggiormente contribuiscono a determinare gli stanziamenti regionali, introdurre una maggiorazione di 60 punti per le imprese il cui fatturato supera i sei milioni di euro e di 30 punti per le emittenti che realizzano fatturati compresi tra 3 e 6 milioni di euro. Per le regioni dell'Obiettivo 1 – in ritardo di sviluppo e con un PIL inferiore al 75% della media comunitaria – ai fatturati superiori a 6 milioni di euro spettano 260 punti, mentre ai fatturati compresi tra tre e sei milioni di euro spettano 130 punti.

L'**articolo 6** specifica gli elementi da indicare nella domanda di ammissione al contributo. Le modifiche introdotte riguardano la lettera d), dove è previsto – in coerenza con l'articolo 1, comma 2, l'adozione del parere favorevole della commissione per le provvidenze per l'editoria in luogo del provvedimento formale di ammissione, ai fini dell'erogazione totale del contributo, e la lettera e), relativa alla dichiarazione di adesione al Codice in materia di televendite e al Codice Tv e minori, che costituisce requisito di ammissibilità della domanda.

Il comma 3 prevede la possibilità di sostituire con dichiarazione ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nei casi consentiti, la documentazione atta a comprovare i requisiti per la valutazione in graduatoria dei richiedenti.

Infine, il comma 4 prevede che laddove l'emittente, invitata dal competente organo ad integrare la documentazione, non vi provveda nel termine indicato, non si dia luogo a punteggio per l'elemento oggetto della richiesta di integrazione documentale. Questo onde evitare che i ritardi istruttori di una data emittente incidano – negativamente – sull'iter di approvazione della graduatoria nel suo complesso.

L'**articolo 7** – di nuova istituzione – prevede, fermo restando il disposto dell'art.71, comma 1, del d.P.R. n.445/2000, le modalità di controllo da parte dei comitati regionali per le comunicazioni, da esperirsi nei sessanta giorni successivi all'approvazione delle graduatorie di cui all'articolo 5, comma 1.

Tali controlli vanno eseguiti nei confronti delle emittenti che all'atto della domanda non hanno corredato le dichiarazioni con la documentazione probante, di cui viene fornito un elenco esaustivo. Si prevede, inoltre, che nei confronti delle emittenti il cui dato di fatturato aumenti di più di un terzo da un anno all'altro, siano disposti controlli analitici sui relativi dati contabili.

L'**articolo 8** tratta dei casi di revoca del contributo, introducendo, al comma 2, una nuova ipotesi fondata sul mancato possesso del requisito del patrimonio netto, nella misura minima prevista dalla normativa vigente ai fini del rilascio della concessione, ove il medesimo non sia stato reintegrato in sede di approvazione del bilancio.

Tale disposizione non si applica alle emittenti comunitarie, come definite dall'art.1, comma 1, lettera f) della deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.78 del 1998,, che per legge non sono tenute al possesso del predetto requisito.

L'**articolo 9** stabilisce – in via transitoria – che il personale dipendente da società controllate ed occupato dalla società richiedente con rapporto di esclusiva, con riferimento al solo anno 2003, sia equiparato al personale “dipendente” dalla società richiedente.

Infatti nel 2004 – anno di entrata in vigore del nuovo regolamento – si dovrà tenere conto, ai fini del punteggio in graduatoria, del personale occupato dalle imprese nell'anno precedente. Poiché innovando rispetto al d.m. 378/1999 si prevede che il personale adibito all'attività televisiva sia anche formalmente dipendente dalla società richiedente, si è ritenuto opportuno introdurre la citata norma transitoria per consentire ai soggetti interessati la possibilità di adeguarsi al nuovo regime a partire dal 2004.

La norma prevede che la disposizione di cui all'art. 2, comma , lettera a) si applichi in relazione alle domande presentate dalle emittenti per l'ottenimento del contributo per l'anno 2005 e successivi.

Infine, l'**articolo 10** stabilisce l'entrata in vigore del nuovo regolamento e provvede alla contestuale abrogazione del decreto 21 settembre 1999, n. 378.

La **tabella A** allegata al decreto, richiamata dall'articolo 4, comma 3 dello schema di regolamento, senza innovare rispetto ai precedenti punteggi, introduce quelli relativi alle nuove articolazioni professionali previste: giornalista pubblicitista e praticante giornalista professionista, apprendistato, part-time ed orario ridotto modulato flessibile.

Viene prevista, inoltre, la maggiorazione di punteggio per le emittenti che realizzano un fatturato superiore a 6 o a 3 milioni di euro. Infine, la tabella stabilisce la formula per l'attribuzione dei 4/5 del contributo al quaranta per cento dei graduati arrotondato all'unità superiore.

Sullo schema di regolamento è stato acquisito il parere del Consiglio di Stato.

In ordine alle osservazioni circa il requisito del fatturato, si rimanda alle premesse del regolamento, non senza sottolineare peraltro che sul punto lo stesso Organo consultivo rileva la discrezionalità dell'amministrazione. Quanto alla revoca dei contributi per le emittenti che abbiano trasmesso pubblicità ingannevole, la materia – che dovrà riguardare anche le emittenti radiofoniche ed ogni tipo di agevolazione – costituirà oggetto di apposito regolamento.



Il Ministro delle Comunicazioni

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 12, che prevede la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente: "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, concernente: "Differimento dei termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive";

Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 30 ottobre 1998, n. 68, concernente: "Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 1998;

Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 1 dicembre 1998, n. 78, concernente: "Regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1998;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'articolo 45, comma 3;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78 recante: "Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti per il settore radiotelevisivo";

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000), ed, in particolare, l'art. 27, comma 10;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) ed, in particolare, l'art. 145, commi 18 e 19;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante: "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi";

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) ed, in particolare, l'art. 52, comma 18;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n.289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) ed, in particolare, l'art. 80, comma 35;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) ed, in particolare, l'articolo 4, comma 5;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47 recante: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante "Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana s.p.a., nonché delega la Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione";

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, concernente: "Regolamento recante norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 2002, n. 225, concernente: "Regolamento recante modalità e criteri di attribuzione del contributo previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le emittenti radiofoniche locali";

Visto il "Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e

giochi simili”, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002;

Visto il “Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV” approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione e, in particolare, l’art. 41, comma 9;

Considerata la necessità di modificare il decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378 per adeguarlo alle norme in materia radiotelevisiva emanate successivamente alla sua entrata in vigore;

Considerato che con apposito regolamento del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in attuazione dell’articolo 7, comma 5, della legge 3 maggio 2004, n. 112, saranno definiti i criteri, secondo il principio di proporzionalità, per la revoca di contributi previsti in favore delle emittenti radiofoniche e televisive che diffondono messaggi pubblicitari ingannevoli, anche in considerazione dell’attività del Comitato di controllo di cui all’articolo 3 del citato Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi simili;

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell’adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 31 maggio 2004;

Ritenuto di non poter aderire a quanto segnalato dal Consiglio di Stato nel citato parere in relazione all’integrazione del criterio prevalente del fatturato medio con altri e diversi parametri, in quanto le emittenti beneficiarie del contributo del presente regolamento già soddisfano le esigenze di garantire l’autoproduzione e l’informazione essendo già ammesse alle provvidenze di cui all’articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422 e, sotto il diverso profilo dell’innovazione tecnologica e dell’adeguamento degli impianti al piano nazionale di assegnazione delle frequenze, per la mancata attuazione di detto piano;

Sentite le competenti commissioni parlamentari;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del ;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Articolo 1

Beneficiari e ripartizione della somma stanziata

1. I termini procedurali e le modalità di erogazione dei contributi previsti dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni ed integrazioni, sono specificati nel bando di concorso emanato dal Ministero delle comunicazioni, di seguito denominato "Ministero", entro il 31 gennaio di ciascun anno e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1, le emittenti televisive locali titolari di concessione o di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, che nell'anno precedente a quello al quale si riferisce il bando di cui al comma 1, siano state ammesse con provvedimento adottato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680 alle provvidenze di cui all'art. 7 del decreto legge 27 agosto, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422 ovvero abbiano ottenuto il parere favorevole all'ammissione stessa da parte della commissione per le provvidenze alle imprese di radiodiffusione televisiva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 269.
3. Costituisce requisito di ammissibilità al contributo di cui al comma 1 l'adesione dell'emittente richiedente al "Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari", approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002, di seguito

denominato “Codice in materia di televendite” e al “Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV”, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002, di seguito denominato “Codice TV e minori”.

4. L’ammontare annuo dello stanziamento previsto dall’art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni e integrazioni, è ripartito dal Ministero tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in proporzione al fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nella medesima regione o provincia autonoma che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno. Nella predetta ripartizione si dovrà dare particolare rilievo alle regioni e province autonome ricomprese nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione. Si considera operante in una determinata regione o provincia autonoma, l’emittente la cui sede operativa principale di messa in onda del segnale televisivo è ubicata nel territorio della medesima regione o provincia autonoma, ovvero l’emittente che raggiunge una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione o provincia autonoma irradiata.
5. Ai fini del presente decreto per fatturato si intendono i ricavi riferiti all’esercizio esclusivo dell’attività televisiva di cui alla voce “ricavi delle vendite e delle prestazioni” risultante dal conto economico del bilancio di esercizio.
6. La somma assegnata a ciascuna regione e provincia autonoma è attribuita alle emittenti aventi titolo all’erogazione del contributo per un quinto in parti uguali e per quattro quinti in base ad una graduatoria predisposta tenendo conto degli elementi indicati nell’articolo 4.

Articolo 2

Esclusione dai contributi

1. Sono escluse dall’erogazione del contributo:
 - a) le emittenti nei cui confronti l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni abbia emesso nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda per l’ottenimento del contributo più di un provvedimento sanzionatorio, ivi compreso l’avvenuto pagamento in misura ridotta, per la violazione dei divieti di cui all’articolo 15,

commi 11 e 13, della legge 6 agosto 1990, n. 223 ovvero più di due provvedimenti sanzionatori, ivi compreso l'avvenuto pagamento in misura ridotta, per la violazione dei divieti di cui all'articolo 15, comma 10, della medesima legge 6 agosto 1990, n. 223;

- b) le emittenti che non risultino in regola con il versamento dei contributi previdenziali. Sono considerate in regola anche le imprese che abbiano concordato con gli istituti previdenziali la rateizzazione dei contributi arretrati e che abbiano assolto, alle scadenze previste, gli impegni assunti ovvero che abbiano in materia ricorsi giurisdizionali pendenti;
- c) le emittenti assoggettate a procedura concorsuale fallimentare, ove non sia intervenuta autorizzazione all'esercizio provvisorio;
- d) le emittenti non in regola con il pagamento del canone di concessione. Sono considerate in regola anche le emittenti che usufruiscano delle dilazioni di pagamento previste dalla legge o nei cui confronti siano intervenute pronunce giurisdizionali favorevoli ed esecutive in controversie relative al pagamento dei canoni di concessione, salvo il diritto di ripetizione dei contributi erogati a seguito di decisione sfavorevole all'emittente.
- e) le emittenti che ai sensi dell'articolo 7, comma 5 della legge 3 maggio 2004, n. 112 si impegnano a trasmettere televendite per oltre l'80 per cento della propria programmazione.

Articolo 3

Separazione contabile

1. I soggetti che presentano per la prima volta domanda per ottenere il contributo previsto dall'art. 1, qualora gestiscano più di una attività, anche non televisiva, devono impegnarsi ad instaurare un regime di separazione contabile e devono produrre uno schema di bilancio in cui risultino separate contabilmente le poste di entrata e di spesa afferenti all'attività dell'emittente televisiva e quelle inerenti ad altre attività; a partire dal terzo anno di presentazione della domanda i soggetti devono dichiarare di aver instaurato il regime di separazione contabile.

Articolo 4

Elementi di valutazione

1. Gli elementi da valutare ai fini dell'erogazione all'emittente del contributo di cui all'art. 1, sono i seguenti:
 - a) media dei fatturati realizzati nel triennio precedente. Nel caso in cui l'emittente presenti la domanda per più regioni o province autonome è presa in esame, ai fini del punteggio, la quota parte della media dei fatturati riferibili all'attività televisiva posta in essere in ciascuna regione o provincia autonoma;
 - b) personale dipendente applicato allo svolgimento dell'attività televisiva, in riferimento all'attività svolta nell'anno precedente a quello in cui è erogato il contributo stesso, così suddiviso:
 - 1) contratto a tempo indeterminato;
 - 2) contratto a tempo determinato;
 - 3) contratto di formazione lavoro;
 - 4) contratto di apprendistato;
 - 5) contratto a tempo parziale ovvero a tipologia di orario ridotto modulato flessibile;
 - 6) giornalisti, iscritti ai sensi della legge 3 febbraio 1963, n. 69 e successive modificazioni, così suddivisi:
 - 6.1 giornalisti professionisti iscritti nell'elenco dell'Albo professionale;
 - 6.2 giornalisti pubblicisti iscritti nell'elenco dell'Albo professionale;
 - 6.3 praticanti giornalisti professionisti iscritti nel relativo registro.
2. Nel caso in cui l'emittente presenti la domanda per più regioni o province autonome è presa in esame, ai fini dell'attribuzione del punteggio, la quota parte del personale dipendente applicato allo svolgimento dell'attività televisiva in ciascuna regione o provincia autonoma.
3. I punteggi da attribuire a ciascuno degli elementi di cui al comma 1 sono indicati nella tabella A allegata al presente regolamento.

Articolo 5

Assegnazione dei contributi

1. Il compito di accertare la effettiva sussistenza dei requisiti per beneficiare del contributo e di predisporre le graduatorie per la ripartizione del contributo tra le emittenti televisive locali tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 4 e dei punteggi indicati nella allegata tabella A è svolto dai comitati regionali per le comunicazioni e, ove non costituiti, dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, i quali provvedono a comunicare le graduatorie stesse, entro trenta giorni dalla loro approvazione, al Ministero e, contestualmente, a renderle pubbliche, indicando analiticamente i punteggi relativi a ciascun elemento di valutazione di cui all'articolo 4, comma 1.

2. Non è consentito l'inserimento in graduatoria di emittenti che dichiarino nella domanda di possedere un numero di dipendenti o soci lavoratori inferiore a quello previsto dall'articolo 6, comma 3, della deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 1° dicembre 1998, n. 78 approvativa del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle emittenti televisive private a carattere comunitario come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera f), della citata deliberazione n. 78 del 1998.

3. Il contributo è erogato, nei limiti dello stanziamento relativo a ciascun ambito regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano, alle emittenti collocate ai primi posti della graduatoria, nei limiti del quaranta per cento dei graduati, arrotondato all'unità superiore, in misura proporzionale al valore ottenuto mediante ponderazione rispetto alla media dei punteggi di ciascun elemento di valutazione previsto dall'articolo 4, comma 1, secondo la formula di cui alla tabella A allegata al presente regolamento.

Articolo 6

Domanda di ammissione al contributo

1. Le emittenti televisive locali titolari di concessione o di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, che

intendono beneficiare dei contributi previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni e integrazioni, devono inviare al comitato regionale per le comunicazioni competente apposita domanda a mezzo raccomandata postale o via fax, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del bando di cui al comma 1 dell'articolo 1.

2. La domanda deve contenere, a pena di esclusione dalla graduatoria:

a) l'indicazione degli elementi atti ad individuare l'emittente richiedente con gli estremi dell'atto concessorio o autorizzatorio rilasciato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 20 marzo 2001, n. 66;

b) la dichiarazione che l'impresa editrice ha assolto a tutti gli obblighi contabili cui essa è tenuta ai sensi della normativa vigente;

c) il numero di codice fiscale e di partita IVA del richiedente;

d) la dichiarazione di aver presentato domanda di ammissione per l'anno precedente a quello cui si riferisce il bando di cui all'articolo 1, comma 1, alle provvidenze di cui all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422; l'adozione del provvedimento formale di ammissione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, ovvero l'adozione del parere favorevole all'ammissione stessa da parte della commissione per le provvidenze alle imprese di radiodiffusione televisiva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 269 costituisce, in ogni caso, condizione per l'erogazione totale del contributo;

e) la dichiarazione di adesione al Codice in materia di televendite e al Codice TV e minori;

3. Nella domanda sono indicati gli elementi, previsti dall'articolo 4, che si intendono sottoporre a valutazione; la domanda è corredata da idonea documentazione atta a comprovare il possesso dei medesimi elementi, i quali possono essere comprovati, nei casi consentiti, anche mediante apposite dichiarazioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Nel caso in cui l'emittente, invitata dall'organo competente ad integrare la documentazione presentata, non ottemperi all'invito stesso entro il termine indicato, l'elemento, in merito al quale è stata richiesta l'integrazione documentale, non è valutato ai fini del punteggio.

Articolo 7

Controlli da parte dei Comitati regionali per le comunicazioni

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i comitati regionali per le comunicazioni e, ove non costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, entro i sessanta giorni successivi alla predisposizione delle graduatorie di cui all'articolo 5, comma 1, sono tenuti a verificare le dichiarazioni delle emittenti collocate in graduatoria riferite agli elementi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), ove le medesime non siano state corredate, all'atto di presentazione della domanda, dalla seguente documentazione:

- a) copia autentica dei bilanci di esercizio del triennio precedente a quello di presentazione della domanda, con attestazione del registro delle imprese di avvenuto deposito di ciascun bilancio; per il bilancio di esercizio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, nel caso di soggetti che redigono il bilancio per periodi non coincidenti con l'anno solare, copia autentica dell'ultimo bilancio di esercizio approvato e depositato al Registro delle imprese, con attestazione da parte dello stesso ufficio di avvenuto deposito e situazione patrimoniale non anteriore di oltre due mesi alla data di presentazione della domanda, certificata dai competenti organi sociali; per i soggetti non tenuti al deposito del bilancio, copia autentica del verbale di assemblea di approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio e situazione patrimoniale non anteriore di oltre due mesi alla data di presentazione della domanda, certificata dai competenti organi sociali;
- b) copia autentica del libro matricola alla data di presentazione della domanda e certificati di correttezza contributiva aggiornati almeno al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

2. Per le emittenti la cui media dei fatturati aumenti più di un terzo rispetto al dato comunicato nell'anno precedente a quello di presentazione di ciascuna domanda, i comitati regionali per le comunicazioni e, ove non costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi sono tenuti a verificare analiticamente i relativi dati contabili.

Articolo 8

Revoca del provvedimento di concessione

1. Qualora risulti che la concessione del contributo è stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali contenute nella domanda ad essa allegata, il contributo è revocato, previa contestazione, in esito ad un procedimento in contraddittorio.
2. Il contributo è revocato alle emittenti il cui patrimonio netto al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda sia inferiore all'importo previsto dall'articolo 6, comma 3, della deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 1° dicembre 1998, n. 78 approvativa del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri, ove non sia stato reintegrato in sede di approvazione del bilancio. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle emittenti televisive private a carattere comunitario come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera f), della citata deliberazione n. 78 del 1998.
3. La revoca dei contributi comporta l'obbligo a carico del soggetto beneficiario di riversare all'erario, entro i termini fissati nel provvedimento stesso, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto "ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati", oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale, nonché l'esclusione dalla partecipazione alla distribuzione dei contributi per i tre anni successivi all'accertamento della non corrispondenza di cui al comma 1.
4. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro i termini fissati, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione e interessi, viene disposto mediante iscrizione al ruolo.

Articolo 9

Norme transitorie

1. Ai fini della valutazione dell'elemento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) in riferimento al solo anno 2003, al personale dipendente della società che presenta la domanda di ammissione al contributo è

equiparato il personale applicato dalla medesima società allo svolgimento della propria attività televisiva purché detto personale sia dipendente da società controllate dalla società istante, che abbiano per oggetto sociale esclusivo attività connesse alla programmazione televisiva e che svolgano l'attività in esclusiva per la società titolare della concessione o dell'autorizzazione televisiva in ambito locale richiedente.

2. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) si applica in relazione alle domande presentate dalle emittenti per l'ottenimento del contributo per l'anno 2005 e successivi.

Articolo 10

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto 21 settembre 1999, n. 378.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

il Ministro delle comunicazioni

il Ministro dell'economia e delle finanze

Tabella A

(art. 4, comma 3)

Punteggi da attribuire a ciascuno degli elementi di cui all'art. 4, comma 1, ai fini dell'erogazione del contributo di cui all'art. 1:

lettera a) – media dei fatturati realizzati nel triennio precedente – fino a punti 200;

per la lettera a) il punteggio va attribuito in maniera proporzionale assegnando il punteggio massimo di punti 200 al fatturato più alto delle emittenti in graduatoria. Si applica, altresì, un maggiorazione fissa di punti 60 per ciascun fatturato superiore a 6 milioni di euro e di punti 30 per ciascun fatturato compreso tra tre e sei milioni di euro. Per le emittenti aventi sedi legale ed operativa nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna si applica una maggiorazione fissa di punti 260 per ciascun fatturato superiore a 6 milioni di euro e di punti 130 per ciascun fatturato compreso tra 3 e sei milioni di euro. I predetti tetti di fatturato sono soggetti a revisione in aumento del 2,5 per cento annuo, e sono indicati, annualmente, nel bando di concorso di cui all'articolo 1, comma 1.

lettera b) – personale dipendente applicato allo svolgimento dell'attività televisiva:

per ogni giornalista professionista punti 60;

per ogni giornalista pubblicista punti 45;

per ogni praticante giornalista professionista punti 45;

per ogni altro dipendente punti 30.

Le unità di personale assunte con contratto di formazione lavoro sono valutate nella misura del 50% del punteggio ad esse relativo, le unità di personale assunte con contratto di lavoro a tempo determinato e di apprendistato sono valutate nella misura del 20% del punteggio ad esse relativo per ciascun anno di durata del contratto. Le unità di personale assunte con contratto a tempo parziale ovvero a tipologia di orario ridotto modulato flessibile sono valutate nella misura percentuale corrispondente alla quota di orario della prestazione effettivamente svolta, rapportata al contratto a tempo pieno.

Per la lettera b) si prendono in considerazione i contratti di lavoro stipulati anteriormente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda per ottenere il contributo: il punteggio è rapportato al periodo di durata del contratto.

(Art. 5, comma 2)

Formula per l'attribuzione del contributo in base alla graduatoria, nel limite del quaranta per cento dei graduati arrotondato all'unità superiore:

$$PF_i/PF_m \times 40 + PD_i/PD_m \times 60 = V_i$$


PF_i = punteggio relativo al fatturato dell'emittente i -esima

PF_m = media aritmetica del totale dei punteggi relativi al fatturato

PD_i = punteggio relativo ai dipendenti dell'emittente i -esima

PD_m = media aritmetica del totale dei punteggi relativi ai dipendenti

V_i = Valore di attribuzione all'emittente i -esima



Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. 4301/04

Roma, addì 11 giugno 2004

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO:

Schema di d.m.

Modifica del d.m. 21 settembre 1999 n. 378, recante norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il parere numero **7544/04**, emesso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato, in conformità a quanto disposto dall'art.15 della legge 21.7.2000, n.205.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

- Gab. On.le Ministro -

ROMA

IL SEGRETARIO GENERALE



CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 31 maggio 2004

N. della Sezione: 7544/04

OGGETTO:

Ministero delle comunicazioni.

Modifica del d.m. 21 settembre 1999 n. 378, recante norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

La Sezione

Vista la relazione del 7 maggio 2004, senza numero, trasmessa con nota in pari data n. GM/138413/4624/DL e pervenuta in Segreteria il 17 successivo, con la quale il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale concessioni ed autorizzazioni) chiede il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, Consigliere Damiano Nocilla;

PREMESSO:

Riferisce l'Amministrazione che in attuazione di quanto previsto dall'art. 10 d.l. 27 agosto 1993, n. 323, convertito nella legge 27 ottobre 1993, n. 422, l'art. 45, comma 3, l. 23 dicembre 1998, n. 448 ha determinato lo stanziamento

necessario all'erogazione di contributi a sostegno dell'emittenza televisiva locale ed ha previsto che l'erogazione della somma stanziata avvenisse a favore delle emittenti televisive locali titolari di concessione, in base "ad apposito regolamento adottato dal Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti Commissioni parlamentari".

Sulla base di questa disposizione normativa ed in considerazione delle diverse modificazioni della normativa di rango primario intervenute dal momento della emanazione del precedente regolamento attuativo (e cioè il d.m. 21 settembre 1999, n. 378) ad oggi, l'Amministrazione ha predisposto lo schema di regolamento in oggetto, che intende sostituire integralmente il precedente d.m. 21 settembre 1999, n. 378.

L'art. 1, dopo aver rinviato al bando di concorso per la fissazione dei termini procedurali e delle modalità di erogazione dei contributi, indica i possibili beneficiari degli stessi e stabilisce che costituisce requisito per l'ammissibilità al contributo l'adesione al Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e *spot* approvato il 14 maggio 2002 ed al Codice TV e minori approvato il 5 novembre 2002. Vengono inoltre regolati il riparto per regioni e province autonome del contributo annuo complessivo e quello, all'interno di ciascuna regione o provincia autonoma, fra le emittenti aventi titolo.

L'art. 2 elenca quali emittenti debbano essere escluse dal contributo.

L'art. 3 stabilisce che i soggetti che gestiscono più attività debbano instaurare un regime di separazione contabile per quanto riguarda l'attività della emittente televisiva.

Gli elementi di valutazione ai fini della formazione della graduatoria tra le diverse emittenti sono disciplinati dall'art. 4 che rinvia alla Tab. A annessa alla legge. L'accertamento della sussistenza dei requisiti per beneficiare del contributo e la formazione della graduatoria sono demandati dall'art. 5 ai comitati regionali per le comunicazioni e, ove non costituiti, ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi. Le domande di ammissione ai contributi sono regolate dall'art. 6, mentre l'art. 7 disciplina il potere di verifica dei comitati regionali.

L'art. 8 detta norme relative alla revoca dei contributi, mentre una disciplina transitoria è prevista dall'art. 9. L'art. 10 prevede, infine, la clausola dell'immediata entrata in vigore del regolamento e l'abrogazione del d.m. 19 settembre 1999, n. 378.

CONSIDERATO:

Rileva innanzi tutto la Sezione che il titolo del provvedimento in esame non corrisponde al suo contenuto e deve pertanto essere rettificato. Infatti non di modificazioni al d.m. 19 settembre 1999, n. 378, si tratta, quanto piuttosto di un nuovo regolamento, che sostituisce *in toto* il precedente, così come del resto confermato dall'art. 10 dello schema di regolamento in esame.

Vi sono, peraltro, due osservazioni di fondo, che la Sezione ritiene opportuno svolgere. La prima attiene al criterio preso a base per la divisione tra regioni e province autonome dell'ammontare annuo dello stanziamento previsto dal succitato art. 45, comma 3, l. 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e per la valutazione al fine della erogazione alle emittenti del contributo. Infatti l'adozione in via principale e prevalente del criterio del fatturato medio nel triennio precedente corrisponde, nella sostanza, a quello già previsto dal d.m. 31 settembre 1999, n. 378, e, come già rilevato dalla Sezione nel parere reso nella Adunanza del 24 maggio 1999, ad una scelta discrezionale dell'Amministrazione. Tuttavia tale criterio, pur opportunamente integrato da quello del personale addetto, così come risulta dall'art. 4, comma 1, lett. b), e dall'art. 5, comma 2, non garantisce appieno il raggiungimento dello scopo cui la legge vuole siano destinati i contributi statali, scopo che è – in base al disposto dello stesso comma 3 dell'art. 45 l. n. 448/1998 – quello d'incentivare l'adeguamento degli impianti in base al piano regionale di assegnazione delle frequenze.

Del resto quel criterio, nei limiti in cui parifica situazioni profondamente diverse, è suscettibile – ove non integrato da altri e diversi parametri, come ad esempio quello del rapporto tra tempo dedicato alle trasmissioni di informazione e intrattenimento e quello dedicato alla pubblicità, o del numero di programmi autoprodotti o del programma di innovazione tecnologica degli impianti – è suscettibile di determinare l'illegittimità dello schema di regolamento in esame.

Il Consiglio nazionale degli utenti nelle osservazioni approvate nella seduta del 9 febbraio 2004 ha rilevato come il regolamento n. 78 del 1988 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni abbia distinto, nell'ambito delle emittenti televisive locali, quelle "a carattere informativo", quelle "a carattere commerciale", quelle "a carattere comunitario" e quelle "monotematiche a carattere sociale". Tale distinzione fa sì che gli elementi caratterizzanti le diverse emittenze locali siano profondamente diversi e che l'adozione dei criteri, di cui agli artt. 4 e 5, ai fini dell'assegnazione dei contributi potrebbe ridondare nell'irrazionale ed ingiustificata applicazione di un criterio identico a situazioni profondamente differenti e disomogenee. In altri termini la Sezione ritiene che il criterio di ripartizione ed assegnazione dei contributi in questione rischia di violare, ove riguardato dal punto di vista sottolineato dal Consiglio nazionale degli utenti, il principio generale di ragionevolezza espresso nell'art. 3, primo comma, della Costituzione.

L'eliminazione del comma 3 dell'art. 5 del d.m. 21 settembre 1999, n. 378, che rendeva impossibile il cumulo tra il contributo di cui all'art. 45, comma 3, l. 23 dicembre 1998, n. 448, ed eventuali sovvenzioni regionali o delle province autonome, pone il problema dei criteri atti ad evitare che le risorse pubbliche vadano a concentrarsi sulle emittenti locali a carattere commerciale. Spetta tuttavia all'Amministrazione affrontare e risolvere il problema nella propria discrezionalità.

La seconda osservazione attiene alle novità introdotte dal progetto di regolamento in oggetto. Opportunamente, infatti, l'art. 1, comma 3, prevede che requisito di ammissibilità al contributo sia che l'emittente richiedente aderisca al "Codice di autoregolamentazione in materia di televendita e *spot* di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, supèrenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari", approvato il 14 maggio 2002, e al "Codice di autoregolamentazione della tutela dei minori in TV" approvato il 5 novembre 2002. Correlativamente all'art. 2, comma 1, lett. a), sono escluse dall'erogazione del contributo "le emittenti nei cui confronti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni abbia emesso nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda per l'ottenimento del contributo più di un

provvedimento sanzionatorio, ivi compreso l'avvenuto pagamento in misura ridotta, per la violazione dei divieti di cui all'art. 15, commi 11 e 13, l. 6 agosto 1990, n. 223, ovvero più di due provvedimenti sanzionatori, ivi compreso l'avvenuto pagamento in misura ridotta, per la violazione dei divieti, di cui all'art. 15, comma 10, della medesima l. 6 agosto 1990, n. 223".

Per un verso occorre sottolineare che, ricollegandosi tali disposizioni a quanto previsto dagli artt. 7 e 10 l. 3 maggio 2004, n. 112, il progetto di regolamento in esame nulla dice in ordine alle misure da adottare nel caso di mancato rispetto, da parte dell'emittente, di uno dei due Codici di autoregolamentazione in questione: e ciò tanto più che il sistema delle disposizioni, che si intendono introdurre, sembra prevedere che l'adesione ai codici stessi possa essere espressa al momento stesso di presentazione della domanda (art. 6, comma 2, lett.a).

Per altro verso, sembrerebbe opportuno estendere la norma transitoria riguardante la domanda di contributo da presentare per il 2004 anche alla fattispecie di cui all'art. 2, comma 1, lett. a). Occorre ricordare, infatti, che il d.m. 21 settembre 1999, n. 378, precedentemente vigente, prevedeva in origine l'esclusione dal contributo delle "emittenti nei cui confronti, nell'anno precedente a quello di erogazione del contributo, siano stati adottati i provvedimenti sanzionatori previsti dalla vigente normativa, ed in particolare dall'art. 31 l. 6 agosto 1990, n. 223". Questa disposizione, tuttavia, è stata abrogata dall'art. 145, comma 19, l. 23 dicembre 2000, n. 388; sicchè si è creato nelle emittenti locali l'affidamento che i provvedimenti sanzionatori in questione non avrebbero inciso sull'erogazione dei contributi, di cui al citato art. 45, comma 3, l. 23 dicembre 1998, n. 448. Ora, in assenza di un'apposita disposizione transitoria, la suddetta disposizione dell'art. 2, comma 1, lett. a) verrebbe ad assumere un'efficacia retroattiva, che in quanto tale violerebbe il principio generale di cui all'art. 11 delle preleggi. E ciò è tanto più evidente, se si tiene conto che le esclusioni di cui alle successive lettere b), c) e d) erano già contenute nell'art. 2 d.m. 21 settembre 1999, n. 378.

La Sezione sottolinea, inoltre, l'opportunità che nelle premesse del provvedimento in esame sia fatta menzione della recente legge 3 maggio 2004, n. 112, e che le disposizioni dello schema di provvedimento normativo in esame

vengano coordinate con quelle della legge medesima. Deve, quindi, porsi in rilievo che, essendo ormai scaduto il termine del 31 maggio del 2004 previsto dal d.l. 24 dicembre 2003, n. 335, per l'emanazione del bando di concorso, non ha più alcuna ragion d'essere la clausola d'immediata entrata in vigore dello schema di regolamento in esame.


Sul piano formale la Sezione osserva, infine, che nelle premesse deve essere corretto l'errore materiale nella indicazione della l. 24 dicembre 2003, n. 350; che all'art. 1, comma 4, va più correttamente specificato il concetto di "sede operativa principale"; che all'art. 5, comma 1, infine, va indicato che le televisioni private a carattere comunitario sono quelle così denominate dal regolamento contenuto nella delibera n. 78 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 1° dicembre 1998; che all'art. 7, comma 1, va chiarito che la verifica di cui si tratta è qualcosa di diverso dalla normale verifica, che sempre dovrà essere compiuta dai comitati regionali, in ordine alla corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto risulta dalla documentazione esibita.

P.Q.M.

Nei termini di cui in motivazione è il parere della Sezione.

Visto:

Il Presidente della Sezione
(Pasquale de Lise)



Per estratto dal Verbale
Il Segretario della Sezione
(Licia Grassucci)

